

Allegato H dell'atto n° 57/8377

ISTITUTO SARDO DI SCIENZE LETTERE E ARTI
(ISSLA)

Art. 1. Costituzione e scopo

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata *Istituto Sardo di Scienze, Lettere e Arti* (in sigla ISSLA).

L' ISSLA ha come scopo quello di promuovere e diffondere gli studi sulle scienze della terra, zoologiche, botaniche, ecologiche, agrarie, fisiche, architettoniche-ingegneristiche, del paesaggio, biomediche, e gli studi sulle scienze storiche, letterarie, filologico-linguistiche, antropologiche, artistiche e museali, iconografiche, musicali, sociali, giuridiche ed economiche.

Inoltre, promuove, elabora e conduce progetti di ricerca nei vari settori e ambiti delle scienze, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali impegnate nel progresso della scienza intesa come servizio sociale, svolto in rapporto alle dinamiche che mirano al conseguimento dello sviluppo delle diverse culture, in relazione alla specifica identità della Sardegna. Si relaziona con Accademie, Università, Istituti superiori di studi e Centri di ricerca nazionali e internazionali, indicando, fra l'altro, metodi nuovi di collaborazione interdisciplinare, di internazionalizzazione e di innovazione.

Nel perseguire tale prospettiva si propone di coinvolgere studiosi afferenti ai diversi settori disciplinari delle aree scientifiche ed umanistiche, tramite apposite iniziative e speciali incentivi al fine di agevolare le differenti ricerche, con attività operative e speciali premi. Pertanto, contribuisce a costituire collegamenti tra associazioni, reti mediterranee e insulari, coinvolgendo giovani ricercatori, *alumni* di Atenei italiani e stranieri, dottori di ricerca e personalità di livello nazionale e internazionale anche estranee alle realtà accademiche.

L'ISSLA potrà organizzare conferenze e convegni su temi indicati dal Consiglio di Presidenza e deliberati dall'Assemblea così come stabilito di seguito. A seconda delle disponibilità finanziarie potranno essere pubblicati in cartaceo o on-line, nell'apposito sito dell'ISSLA, resoconti di convegni e lavori originali, ristampe di pubblicazioni di interesse regionale. Un particolare riguardo sarà riservato ad attività e studi che interessino le città e i centri abitati della Sardegna, la storia e la cultura dell'Isola e del Mediterraneo e i loro rapporti nel mondo, l'ambiente, il paesaggio e la lingua. Analoga attenzione sarà dedicata ai giovani ricercatori di origine sarda che si siano segnalati in Italia e all'estero per la qualità della produzione scientifica. Potrà conferire premi o altri riconoscimenti a studiosi ed enti che si siano distinti nei vari ambiti delle scienze. I premi non possono essere conferiti a soci dell'Istituto.

Art. 2. Sede

L'ISSLA ha sede a Sassari in Viale Umberto n. 52. Con decisione dell'assemblea degli associati potrà istituire sedi secondarie e con delibera del consiglio direttivo potrà istituire rappresentanze anche altrove purché nel territorio della regione Sardegna e

svolge la sua attività nell'ambito della comunità europea.

Art. 3. Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

= dalla somma della quota associativa degli aderenti determinata annualmente dall'organo amministrativo;

= dalle dotazioni annue ricevute dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Autonoma della Sardegna e ottenute a seguito di richieste di finanziamento per progetti di ricerca oppure tramite specifiche leggi statali e regionali che ne prevedano il finanziamento;

= da contributi elargiti da Enti pubblici e privati tramite apposite richieste;

= da proventi derivanti dall'organizzazione di attività speciali e dalla vendita di pubblicazioni;

= da ogni altro contributo reperibile purché non vincolante per l'attività dell'Istituto.

È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, fra gli associati, gli utili o avanzi di gestione, , fondi o riserve, conseguiti a seguito dell'attività dell'associazione.

Art.4. Associati

L'istituto si articola nelle seguenti classi coordinate ciascuna da un direttore eletto entro la rispettiva classe:

A) SCIENZE: scienze della terra, zoologiche, botaniche, ecologiche, agrarie, fisiche, architettoniche-ingegneristiche, del paesaggio e biomediche;

B) LETTERE e ARTI: gli studi sulle scienze storiche, letterarie, filologico-linguistiche, antropologiche, artistiche e museali, iconografiche, musicali, sociali, giuridiche ed economiche.

Ciascuna classe è composta da associati ordinari, che hanno diritto di partecipare all'assemblea ed hanno diritto di voto, salvo i casi di esclusione elencate in questo stesso articolo.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche che svolgano la loro attività nell'ambito delle materie indicate all'articolo 1.

Chi intende far parte dell'ISSLA deve essere presentato da almeno 2 soci ordinari che inoltrano la domanda al Consiglio di Presidenza che deve indicare:

= i dati anagrafici.

=la classe a cui ci si riferisce far parte.

=il *curriculum vitae* che indichi i risultati scientifici conseguiti, le linee di ricerca e le attività culturali, che possano essere considerate significative al fine di offrire un contributo allo sviluppo delle attività dell'Istituto.

Il consiglio di presidenza esamina le domande e delibera sull'ammissione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di rigetto, che deve essere motivato, i due proponenti o l'aspirante associato possono chiedere che si pronunci l'assemblea degli associati.

Possono inoltre essere nominati **associati onorari** dell'Istituto personalità italiane o straniere altamente benemerite della cultura e della scienza. Queste sono considerate come associati in soprannumero, con gli stessi diritti e prerogative; le medesime possono scegliere la classe alla quale desiderano appartenere.

Le proposte per la nomina di **associati onorari** presuppongono la richiesta di almeno **3 degli associati ordinari** di una classe che dovrà pervenire al Consiglio di Presidenza che la sottoporrà nella prima riunione utile di assemblea per la approvazione. La nomina si considera approvata quando nella votazione abbia conseguito i due terzi dei voti espressi.

Su proposta di almeno un terzo degli **associati ordinari**, i Presidenti cessati dall'ufficio possono essere nominati dall'Assemblea (dietro proposta del Consiglio di Presidenza), Presidenti emeriti.

Sono doveri degli associati:

- il versamento della quota annuale.
- l'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei regolamenti approvati dall'assemblea e delle delibere adottate dagli organi dell'Istituto.
- la partecipazione attiva alla vita dell'associazione.

Ogni associato può liberamente recedere dall'ISSLA, dandone comunicazione scritta al Presidente, con raccomandata con avviso di ricevimento o con lettera a mano o via e-mail pec. La dichiarazione di recesso ha effetto con la presa d'atto da parte del Consiglio di Presidenza alla prima riunione e comunque con lo scadere dell'anno in corso e deve essere annotata nel registro degli associati.

Sono cause di esclusione dall'associazione:

- il mancato versamento della quota annuale per due anni consecutivi.
- la mancata partecipazione a tre assemblee degli associati senza motivata giustificazione;
- la condotta gravemente lesiva degli interessi dell'ISSLA.

Il versamento della quota annuale è condizione necessaria per la partecipazione alle assemblee dell'ISSLA.

Contro le decisioni di esclusione l'associato può ricorrere agli arbitri nominati a norma dell'articolo 16 del presente statuto, entro tre mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, receduti o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ISSLA.

Art.5. Organi

Sono organi dell'ISSLA:

- = l'assemblea degli associati
- = il Consiglio di Presidenza composto di sette membri
- = il Presidente
- = il Vicepresidente
- = i due Direttori di classe
- = il Tesoriere,
- = i due Segretari

Le suddette cariche sono gratuite e vengono assegnate dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Presidenza. I segretari verranno eletti uno per ogni classe.

= l'organo di controllo composto di due membri nominati dall'assemblea degli associati

fra i dottori commercialisti della Sardegna iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Art. 6. Assemblea degli Associati

Gli associati deliberano riuniti in assemblea.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di presidenza almeno cinque giorni prima a mezzo posta ordinaria, telegramma o e-mail pec, inviata all'indirizzo degli associati, presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e comunque nel territorio della regione Sardegna in modo da poter garantire la massima partecipazione degli Associati

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre e del bilancio consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo il giorno e l'ora, l'eventuale indicazione di una seconda convocazione, successiva di almeno 24 ore dalla prima nel caso in cui in prima convocazione non si raggiungano le maggioranze previste dallo statuto al fine di adottare legittime decisioni.

Ogni Associato può rappresentare per delega non più di cinque Associati. La delega deve essere conferita per iscritto e conservata agli atti dell'ISSLA.

. L'assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- conferisce lo stato di associato onorario.
- avanza proposte sulle iniziative scientifiche e culturali dell'ISSLA;
- approva le relazioni del Presidente e del Tesoriere concernenti la gestione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'ISSLA;
- approva il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione del Consiglio di presidenza ed il conto consuntivo, con le relazioni del Consiglio di presidenza e dell'organo di controllo;
- elegge il Presidente e i membri del Consiglio di presidenza etra questi il vice presidente, il tesoriere ed i segretari;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'ISLA;
- esamina e controlla la contabilità di ogni anno finanziario e approva le relazioni presentate dal Consiglio di Presidenza;
- delibera l'impiego delle somme provenienti da alienazioni di beni, da lasciti, da donazioni, o comunque da destinarsi a incremento del patrimonio dell'Istituto.

Nell'assemblea, le delibere sono approvate in prima convocazione, con la maggioranza dei voti dei soci ordinari presenti personalmente o per delega che rappresentino almeno un quarto del numero degli associati ordinari.

In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e l'assemblea decide a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

Le votazioni si fanno con voto palese salvo se riferite alla nomina degli organi dell'associazione, in tal caso possono essere fatte a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/5 degli associati presenti.

L'Assemblea convocata per la nomina del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Presidenza è valida quando il numero dei presenti alla riunione aventi diritto al voto raggiunga un quarto dei soci ordinari, deleghe comprese.

In prima votazione è eletto Presidente, tra gli associati ordinari delle due classi, il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli associati presenti deleghe comprese. A partire dalla seconda convocazione, sarà eletto il candidato che, tra i presenti all'assemblea deleghe comprese, avrà ottenuto il numero maggiore dei voti senza computare gli astenuti e gli assenti. In caso di parità sarà eletto il candidato più anziano.

Per le delibere che hanno per oggetto modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio si applicano le maggioranze previste dall'articolo 21 c.c. secondo e terzo comma.

Il versamento della quota annuale è condizione per la partecipazione alle assemblee e per l'espressione del diritto di voto salvo che l'associato sia stato esentato secondo quanto stabilito al successivo articolo 9.

Art. 7. Consiglio di Presidenza

Il Consiglio dura in carica un triennio. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere rieletti immediatamente alla stessa carica per una sola volta.

L'elezione del Consiglio di Presidenza ha luogo nel trimestre aprile-giugno.

Ove si renda vacante nel corso dell'anno il posto di Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino al compimento del medesimo anno, nel corso del quale si dovrà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio di Presidenza.

La vacanza, prima della scadenza del triennio, di uno dei posti del Consiglio diverso da quello del Presidente, è coperta con una elezione suppletiva; l'eletto rimane in carica fino al compimento di tale termine. Qualora la vacanza si verifichi quando mancano meno di nove mesi alla scadenza del triennio, è in facoltà del Consiglio di Presidenza non dar corso all'elezione suppletiva, prendendo le opportune disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 8. Poteri e doveri del Presidente e del Vicepresidente e dei Direttori di classe

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la direzione generale dell'Istituto; sovrintende alle pubblicazioni e alla conservazione del patrimonio, cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, convoca e presiede le adunanze generali e le adunanze.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

I Direttori di classe, eletti dagli associati della rispettiva classe e quindi uno per ogni classe, promuovono le iniziative specifiche e collaborano con il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.

Art. 9. Poteri e doveri del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni:

- propone iniziative, elabora il programma e indica i temi da discutere nelle Assemblee, nei convegni e nei dibattiti organizzati dall'ISSLA;
- delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati ordinari;
- fissa l'ammontare delle quote associative da sottoporre alla delibera dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.
- propone all'Assemblea l'eventuale esenzione per gli associati impossibilitati a versare la quota associativa;

Egli gestisce il patrimonio mobile e immobile dell'Istituto, verifica la correttezza finanziaria delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, cura la riscossione delle entrate, l'erogazione delle spese e la tenuta dei libri contabili. Su delega del Presidente può firmare mandati di pagamento ed effettuare pagamenti on-line.

Art. 12. Segretari

I Segretari attendono al coordinamento scientifico e culturale delle attività delle rispettive classi, curano le pubblicazioni dell'Istituto, compilano i verbali delle sedute. Si alternano nella verbalizzazione dei lavori dell'Assemblea generale.

Art.13.Organo di controllo

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da due membri eletti dall'Assemblea tra i dottori commercialisti della Sardegna, in occasione dell'elezione del Presidente; durano in carica tre anni in coincidenza con il periodo di gestione del Consiglio di Presidenza. I revisori vigilano sull'osservanza della legge nonché delle norme statutarie e regolamentari nella gestione finanziaria dell'ISSLA, esaminano i rendiconti consuntivi e quelli preventivi e ne riferiscono per iscritto all'Assemblea degli associati.

Art. 14.Modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto

Il Consiglio di presidenza o almeno dieci associati ordinari possono avanzare proposte di modifica del presente Statuto.

Le proposte di modifica devono essere inviate agli associati ordinari con l'ordine del giorno di una prima adunanza, convocata per la loro presentazione e discussione, tali proposte sono poi iscritte all'ordine del giorno di una successiva adunanza per l'eventuale prosecuzione della discussione e la relativa votazione. Per la validità della costituzione dell'assemblea e delle delibere si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 15.Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'ISSLA è deciso dall'Assemblea straordinaria convocata secondo le modalità di cui al presente Statuto; per la validità della costituzione dell'assemblea e della relativa delibera si applica l'articolo 6 del presente statuto

In caso di scioglimento l'Assemblea contestualmente devolve in favore di altre Associazioni culturali che abbiano oggetto analogo o affine al proprio, i beni dell'associazione, salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

Articolo 16 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che possa sorgere , ad eccezione di quelle per cui sia obbligatorio l'intervento del pubblico Ministero, saranno risolte ad istanza della parte più diligente da un arbitro nominato dal consiglio dell'ordine dei commercialisti di Sassari.

Le eventuali parti in causa, in ogni caso, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Sassari, fatte salve le deroghe di legge.

Art. 17.Regolamento interno

L'Istituto adotta un regolamento interno e un regolamento del personale, entrambi approvati dall'Assemblea in apposita riunione alla presenza di almeno un quarto degli

associati, deleghe comprese.

Antonio Maria

Mario Graziano Judde

Flaminio

Paola Ruggero

Enrico Foschi

Antonio M. ...

Antonio ...

Caterina ...

Mario ...

Francesco ...

Pietro ...

Luigi ...

Mario ...

Demetrio ...

Umberto ...

Basilio ...

Antonio ...

Antonio ...

Carotone

Paolo ...

Mario ...

Spello

Pietro ...

Luigi ...

Umberto ...

Salvatore ...

Alfonso ...

Flaminio ...

Pietro ...

Antonio ...

Pietro ...

Roberto ...

Alfredo ...

Luigi ...

Antonio ...



Luigi ...